1867

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via d Castellaccio.

Nelle Provincie del Regnó con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 27

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Domenica 27 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. del ministro dell'interno, in udienza del* 14 *dicembre* 1866, *sul decreto di ordinamento del Ministero dell'interno.

SIRE,

Stabilite col R. decreto del 24 ottobre p. p. le norme generali pel riordinamento dell'amministrazione centrale, incombeva al riferente il dovere d'introdurre nell'ordinamento del Ministero alle sue cure affidato, e delle amministrazioni che immediatamente ne dipendono, una forma che con quelle corrispondesse e armonizzasse, affine di ottenere una maggiore speditezza nella risoluzione degli affari ed un risparmio di spesa.

Il riferente prese pertanto in accurato esame l'andamento dei servizii pubblici e lo stato del personale tanto del Ministero dell'interno che delle prefetture del Regno, per procedere alla applicazione delle norme generali sopra ricordate.

Questo esame lo persuase della convenienza e della utilità delle disposizioni che sono contenute nel decreto che oggi ha l'onore di presentare alla sanzione di V. M.

Prima di tutto, mantenuta la ripartizione degli ufficii ministeriali quale attualmente si trova, si è provveduto, secondo le indicazioni degli articoli 16 e 17 del decreto 24 ottobre, alla distinzione degli impiegati del Ministero nelle due carriere di ordine superiore e di ordine inferiore.

Questo compito era facile ad adempiere per quello che riguarda il Ministero, dacchè il decretó 24 ottobre designava chiaramente da quale grado d'impiego cominciasse la determinazione delle due carriere.

Atteso lo speciale carattere dei consiglieri di prefettura e l'indole delle funzioni che dovevano esercitare prima dell'abolizione del contenzioso amministrativo, era stabilita anche dagli antichi regolamenti una regola speciale per la loro ammissione, e una distinzione fra la carriera superiore amministrativa, a cui i consiglieri erano dichiarati appartenere, e la carriera inferiore, a cui appartenevano gl'impiegati delle segreterie.

Dal momento però che si determinavano due carriere generali per tutti gl'impiegati, pareva lógico abolire questa parziale distinzione, e che quelli che per garanzie già date avevano dimostrato l'idoneità alla carriera superiore, potessero percorrerne i gradi da qualunque luogo movessero, o in qualunque luogo si trovassero.

Qeste norme applicate tanto al Ministero che alle prefetture rendevano facile il togliere la barriera che sin qui si era frapposta fra il personale dell'Amministrazione centrale e quello della provinciale, sicchè, parificati fra loro, potesse il Ministero valersi indifferentemente dell'opera degl'impiegati sì dell'una che dell'altra secondo che l'attitudine di essi o il bisogno del servizio lo dimostrasseró opportuno.

In alcune delle Amministrazioni dei caduti governi era stabilita, dove in massima e dove in pratica, mediante norme simili a quelle che saranno attuate col presente ordinamento, una distinzione di carriere fra gli impiegati del ramo amministrativo corrispondente in sostanza, sebbene sotto nome diverso, a quella che il decreto 24 ottobre ha sancito.

Ragioni di giustizia e di convenienza e il rispetto degli impegni contratti e delle legittime aspettative, consigliavano a tener conto agli impiegati delle predette Amministrazioni della natura e qualità dell'impiego già occupato, non che dei titoli già acquistati, per evitare un indebito pareggiamento colle due diverse carriere, la cui indole, e i cui limiti saranno d'ora innanzi chiaramente precisati e definiti.

A questi motivi di giustizia e di convenienza s'informa l'articolo 5 del presente decreto, in virtù del quale a coloro che già appartenuero nelle diverse Amministrazioni dei caduti Stati alla carriera che oggi riceve il nome di superiore, o che compirono con esito felice gli esami richiesti per esservi ammessi, è riconosciuto il diritto di continuare a farne parte.

Il riferente ha creduto opportuno di abolire il volontariato nel Ministero, e ha pensato che meglio si potesse esercitare nelle prefetture, perchè in quelle veramente nascono e si istruiscono gli affari, e si ha campo di studiarli in tutti i loro atteggiamenti e in tutte le loro fasi.

Un'altra cagione di togliere il volontariato dall'Amministrazione centrale era che per questo modo si dava agli aspiranti nativi del luogo o della provincia dov' è la capitale un vantaggio su quelli delle altre provincie.

Infatti è molto più facile ai primi passare gli anni del volontariato, senza stipendio alcuno, vivendo in seno o prossimi alle loro famiglie.

L'Amministrazione centrale reclutandosi poi fra questi, cresciuti ed educati da lei e in seno a lei, perdeva quel carattere di universalità nazionale che è giusto, conveniente e vantaggioso che abbia, per assumerne uno locale e regionale.

Per mezzo di queste disposizioni è a confidare che verranno a sparire i principali inconvenienti che finora si lamentavano nell'Amministrazione, e il riferente ha per fermo che il numero degl'impiegati si possa notevolmente ridurre.

Nel mentre infatti da un ben ponderato giudizio complessivo risulta che il numero degli impiegati attuali è superiore al bisogno, da tutti i capi di ufficio ne è lamentato il difetto.

Indagando le cause di questo fatto singolare il referente ha riconosciuto consistere queste in alcuni inconvenienti, dei quali parte dipendono da disposizioni di legge che molto utilmente potrebbero essere modificate, ma per le quali è necessario un accurato studio generale, che il tempo e l'esperienza solo possono permettere di fare con sicuro risultato. Di quest' ordine sarebbero p. es., quelli derivanti da un sistema che nel corso e nella definizione degli affari non è abbastanza discentratore, da un sistema di contabilità non punto semplice, e che perciò non offre neppure il vantaggio della necessaria speditezza e garanzia. I provvedimenti che per siffatti inconvenienti sono necessarii formeranno in seguito soggetto di studio pel Ministero.

Parte dipendono dal vizioso sistema dell' interna organizzazione degli affari che danno luogo a inutili duplicazioni di lavoro, alla mancanza di una logica distribuzione delle attribuzioni assegnate a ciascun impiegato. La contabilità, — i protocolli, gli archivi, — la copiatura e la spedizione, — nel mentre richiedono, i primi due rami cognizioni tecniche e pratiche speciali, e tutti e tre un ben diverso grado di studii e d'intelligenza, offrono ciascuno un ben distinto ordine di lavori, nel quale soltanto occupandosi l'impiegato può acquistare quella prontezza ed esattezza che si desidera.

Ed è dalla soppressione soltanto di queste ultime specie di inconvenienti che per ora il referente si è prefisso di ottenere rilevanti economie di personale.

A tal fine il riferente si prefigge di ridurre nel Ministero i 14 ufficii di protocollo, ed i 13 uffici di archivio, ora esistenti, a un protocollo generale, ed a 4 protocolli, e 4 archivi direzionali, e d'instituire un ufficio unico di copisteria e di spedizione e un ufficio unico di contabilità.

Nelle prefetture dispone che vi sia un solo protocollo, un solo archivio, ed una sola copisteria col relativo ufficio di spedizione, lasciando che il prefetto quanto all'assegnazione degli affari ripartisca il lavoro egli stesso fra gli impiegati di concetto come meglio crederà opportuno, senza obbligarlo alla formazione delle 4 divisioni prescritte dal regolamento ora vigente.

Per tal modo gli impiegati del Ministero, che secondo la *pianta* stabilita dal vigente regolamento sommano a 301, possono essere ridotti a soli 219.

In forza di queste riduzioni si otterrà un risparmio di lire 88,400 di fronte alla spesa portata dall'organico del 24 dicembre 1864. Ma considerate le riduzioni fatte a questo capitolo del bilancio per l'anno 1866, il risparmio per effetto del nuovo organico si residuerà a lire 65,000.

Il riferente nel proporre queste riduzioni del personale degli ufficii ha avuto di mira l' ordinamento di una buona amministrazione più che la economia, sapendo che questa è una conseguenza immancabile d'una buona e semplice amministrazione, e non dimenticando che sarebbe vano ripromettersi di conseguirla sol per l' effettuazione di un ordinamento più semplice e spedito delle funzioni attribuite al Governo, ove l' ingerenza di questo non fosse, mediante l'opera delle leggi, ridotta nei suoi limiti naturali, e lasciata agli amministrati una più larga partecipazione nella cura degli interessi e degli affari che li riguardano.

In ciò il riferente fa consistere il vero e proficuo discentramento: senza negare l'utilità di un altro discentramento, per così dire governativo, il quale allargando le attribuzioni delle autorità subalterne, le pone in grado di soddisfare più presto e con migliore cognizione di causa ai bisogni degli amministrati. Il riferente aveva ubbidito a questo concetto col decreto del 9 ottobre 1861, delegando ai prefetti alcune attribuzioni fino allora riservate al ministro, coll'animo di allargare ancora, secondo i risultati dell'esperienza, la delegazione; ma nel frequente mutare dei Ministeri, il decreto del nove ottobre rimase in parte sterile, in altre parti dimenticato o inosservato.

Intanto le resultanze della presente proposta, sebbene abbiano un valore per il lato finanziario, hanno un'importanza anche maggiore, se si considerano come principio di quella generale riforma dell'Amministrazione che è nei voti del paese e negli intendimenti del Governo.

Trattandosi di sostituire ad un ordinamento già da alcuni anni esistente un ordinamento nuovo, è savio consiglio quello di procedere in modo sperimentale e gradualmente; e per procedere gradualmente nella nostra riforma era necessario che si cominciasse dall'Amministrazione centrale e dalle principali Amministrazioni subalterne, considerando l'una e le altre in sè, e non curando per ora i legami che insieme le uniscono.

Compiute queste riforme parziali, verrà il il tempo di considerare l'Amministrazione generale dello Stato nel suo complesso, ed allora studiando le relazioni che le singole Amministrazioni hanno tra loro, si potranno proporre utilmente molte aggregazioni di servizii pubblici, molte soppressioni di autorità intermedie, le quali non abbiano ragione di esistenza in una vera necessità amministrativa.

Nel primo ordinamento del Regno ogni Ministero dovè procedere alla costituzione dei servigi subalterni senza troppo curarsi di ciò che facevasi dagli altri Ministeri negli altri rami di pubblica amministrazione. Era urgente il provvedere, ci erano di mezzo gli avanzi delle Amministrazioni degli antichi Stati, e non c'era modo di attuare un congegno il quale avesse quella disposizione razionale di parti che nella semplicità sua valesse a dare azione unica e rapida col minore disperdimento di forze.

Quello che allora non fu possibile di fare, siamo in grado di poterlo tentare oggi, che abbiamo sotto gli occhi compiuta la macchina amministrativa, la quale se ha viziose complicazioni, deve ridursi a maggiore semplicità, togliendo tutto quello che d'inutile o di mal congegnato vi introdusse la fretta di porla in azione.

Ma per riuscire in questa seconda parte della riforma amministrativa occorrono studi pazienti ed accurati, accordi fra le diverse Amministrazioni, ed esperienza di rimedi sicuri ai lamentati disordini. Ogni precipitazione potrebbe condurre a maggior turbamento; ed è per questo che, senza ambire subito ad un compiuto sistema di riforma amministrativa, si è cominciato per ora da ciò che più era agevole, in preparazione di ciò che implica più ardue difficoltà. E ciò è utile a dirsi, non per attenuare il valore di quello che si propone, ma per misurarne l'importanza, e per far comprendere come questo sia piuttosto il principio che la fine delle possibili riforme amministrative.

Al riferente giova anche avvertire che egli si è preoccupato e si preoccupa della sorte dei pubblici funzionari, e del cambiamento che nella loro rispettiva situazione molti di loro dovrebbero risentire in conseguenza dell' attuazione delle sue proposte.

Il riferente crede che sia dovere del Governo l'attuare in modo questa riforma che, mentre se ne vantaggia la cosa pubblica, non debbano provarne irrimediabile danno tanti abili, onesti e laboriosi funzionari, nè andarne deluse tante legittime aspettazioni di miglioramento, fondate sopra lunghi e zelanti servigi.

Il Governo deve fare ogni opera di scegliere ai pubblici impieghi uomini onesti, intelligenti e laboriosi, deve rigorosamente punire quelli che mancano ai loro doveri; ma ai buoni deve ogni sorta di riguardo, e dee sopra tutto un equo compenso dell'opera loro, tale che sia proporzionato al lavoro che ne esige, e alle condizioni di tempo e di luogo nelle quali devono vivere.

Il riferente è fermamente convinto che le proposte delle quali ha avuto l'onore di esporre fin qui i motivi, attuate con prudente energia e con coscienziosa diligenza, possano di molto avvicinarci allo scopo tanto desiderato di un'Amministrazione savia, spedita ed economica, ed è perciò che ne ha fatto soggetto del seguente decreto, che ha l'onore di sottoporre alla sanzione di V. M.

Il numero 3475 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto 9 ottobre 1861, e l'organico 7 settembre 1862;

Visti i decreti organici del Ministero dell'interno dei 24 dicembre 1864 e 17 luglio corrente anno;

Vista la legge 11 maggio 1865 ed il decreto 9 agosto detto anno;

In applicazione del Nostro decreto del 24 ottobre ultimo, nº 3306, sull'ordinamento generale delle amministrazioni centrali e degli uffici da esse dipendenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ministero dell'interno rimane com'è attualmente ripartito in

Segretariato generale;

Direzione superiore dell'amministrazione;

Direzione superiore di pubblica sicurezza;

Direzione superiore delle carceri.

Le attribuzioni del segretariato generale e delle direzioni superiori e l'assegnamento del rispettivo personale sono stabiliti per decreto ministeriale.

Art. 2. I gradi degli impiegati del Ministero sono stabiliti come segue:

Direttori superiori;

Direttori capi di divisione;

Ispettori;

Capi di sezione;

Segretari di 1ª e 2ª classe;

Vice segretari;

Primi commessi;

Commessi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Il tirocinio dovrà farsi d'ora innanzi presso gli uffici dell'amministrazione provinciale per gli impieghi tanto dell'amministrazione centrale quanto della provinciale nel modo che verrà determinato.

Art. 3. La pianta del personale del Ministero è determinata secondo l'unita tabella A.

La riduzione dei posti che ne consegue avrà effetto gradatamente secondo che l'attuale personale sarà esaurito prendendo posto nella nuova pianta, giusta le norme stabilite nel decreto 24 ottobre di quest'anno.

Art. 4. È instituito un ufficio unico di copisteria e di spedizione per il Ministero.

La contabilità del Ministero è riunita in un solo ufficio.

Art. 5. Appartengono alla carriera superiore amministrativa coloro che vi hanno già appartenuto, od hanno superato con esito favorevole gli esami che servivano all'ammissione nell'anzidetta carriera.

Art 6. La carriera dell'amministrazione centrale e quella della provinciale sono parificate.

Con decreti successivi saranno specificate le norme di questa parificazione.

Art. 7. Nel personale dell' amministrazione provinciale cessa la distinzione fra la carriera superiore e la carriera delle segreterie.

Art. 8. Anche ad esso viene invece applicata la distinzione stabilità coll'art. 16 del decreto Reale 24 ottobre p. p. in impiegati di ordine superiore ed impiegati di ordine inferiore.

Art. 9. Appartengono al primo ordine i prefetti, i sottoprefetti, i consiglieri, i consiglieri aggiunti e i segretari capi.

Si preparano agli uffici d'ordine superiore i segretari.

Art. 10. I sottosegretari di 1ª classe nelle prefetture sono equiparati agli applicati di 2ª classe della amministrazione centrale, quelli di 2ª agli applicati di 3ª, e gli impiegati inferiori agli applicati di 4ª.

Art. 11. Agli impiegati di segreteria nelle prefetture sono applicate le norme degli articoli 32, 33, 34, cap. III del decreto 24 ottobre p. p.

Art. 12. La pianta del personale dell'amministrazione provinciale sarà determinata con successivo decreto.

Art. 13. All'attuale personale dell'amministrazione provinciale sono applicate le norme dell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 14. Nelle prefetture per gli affari amministrativi vi ha un solo protocollo, un solo archivio e una sola copisteria col relativo ufficio di spedizione.

Art. 15. Nelle prefetture sono soppresse le divisioni prescritte coi vigenti regolamenti.

Il prefetto, o chi lo rappresenta, ripartisce il lavoro agli impiegati d'ordine superiore nel modo che è richiesto dalla quantità e qualità degli affari.

Art. 16. Sono revocate le antecedenti disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 14 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Tabella del personale e degli stipendi nel Ministero dell'interno annessa al Regio decreto 14 *dicembre* 1866.

1 Segretario generale	L. 8,000
3 Direttori superiori	» 7,000
5 Direttori capi di divisione di 1ª cl.	» 6,000
4 Id. di 2ª cl.	» 5,000
2 Ispettori delle carceri di 1ª classe	» 5,000
2 Id. di 2ª classe	» 4,000
1 Segretario particolare	» 4,500
26 Capi di sezione	» 4,000
30 Segretari di 1ª classe	» 3,500
30 Id. di 2ª classe	» 3,000
40 Vice segretari	» 2,200
18 Primi commessi	» 2,000
18 Commessi di 1ª classe	» 1,800
18 Id. di 2ª classe	» 1,500
20 Id. di 3ª classe	» 1,200
Basso personale.	
1 Commesso pel servizio di posta	» 1,200
5 Uscieri capi	» 1,200
25 Uscieri	» 1,000
5 Uscieri	» 900
1 Portinario	» 800

D'ordine di S. M.

Il ministro: RICASOLI.

Relazione del ministro dell'interno a S. M., in udienza del* 23 *dicembre* 1866, *sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione provinciale.

SIRE,

In esecuzione del disposto dell'articolo 8 del R. decreto 14 corrente mese, ho l'onore di presentare alla M. V. l'unito schema di decreto, col quale si provvede al nuovo ordinamento dell'Amministrazione provinciale, non che alla parificazione tra gli impiegati dell'amministrazione medesima e quelli del Ministero dell'interno.

Nel dare opera a questa riforma, si mostrò opportuno e conveniente di sopprimere l'ufficio dei segretari capi, perchè le incumbenze che essi disimpegnano nelle prefetture, possono dai prefetti affidarsi ai consiglieri, e quindi cessa la necessità di mantenere un grado apposito.

E poichè come è disposto come norma generale all'articolo 19 del presente decreto, e dall'articolo 3 del decreto 14 dicembre, le soppressioni avranno luogo gradatamente secondo le vacanze o i passaggi che si andranno verificando: così sarà agevole provvedere al collocamento dei segretari capi attuali facendo loro assumere il titolo e le funzioni di consiglieri di mano in mano che vi sia da riempire un posto di consigliere vacante.

La loro anzianità rispetto agli altri impiegati d'ordine superiore potrà allora essere regolata previo parere di apposita Commissione.

Oltre l'ufficio dei segretari capi, si è pur creduto di sopprimere quello dei consiglieri aggiunti, perchè appartenendo essi all'ordine superiore, ed avendo il solo stipendio di L. 1,200, qualora si conservassero ne avverrebbe che i segretari, i quali si preparano all'ufficio dell'ordine stesso, non potrebbero in caso di promozione conseguire un aumento di stipendio, essendo già loro assegnato quello di L. 2,200.

Qui però sorse la necessità di provvedere al disimpegno delle funzioni che sono dagli attuali consiglieri aggiunti esercitate, ed a questo effetto prevalse il partito di creare una 4ª classe di altrettanti consiglieri, collo stipendio di L. 2,500, piuttosto che aumentare nella stessa misura il numero dei consiglieri di 3ª classe, fatto riflesso che in tal modo si soddisfa ai bisogni del servizio, e si rende in pari tempo praticabile il passaggio all'ordine superiore di coloro che ne acquistano il diritto, contenendo tuttavia la spesa dentro i più stretti limiti possibili.

Stabilita poi in L. 2,500 la retribuzione pel primo grado dell'ordine superiore, si dovette necessariamente abolire il posto di segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, stantechè nella categoria di coloro che all'ordine superiore si preparano, non possono esistere impieghi cui sia assegnato uno stipendio maggiore di quello corrisposto agli ufficiali che già vi appartengono.

Ond'è che i segretari di prefettura furono ridotti ad una classe unica, col soldo di L. 2,200.

Di più fu anche fatta una riduzione di nº 519 impiegati, nei gradi inferiori.

Occupandomi della sorte di coloro che coprono attualmente il posto di segretario di 1ª classe nelle prefetture e sotto-prefetture, stato abolito col presente nuovo organico, ho preso a diligente esame la loro posizione, per vedere se fosse il caso di aprire ad essi la via ai gradi di ordine superiore senz'obbligo di somministrare novella prova di capacità; ma ebbi a riconoscere che niuna ragione milita a loro favore per ottenere sopra questo punto un trattamento diverso da quello stabilito per gli attuali segretari di seconda classe, poichè identiche sono le loro funzioni, uguale il grado, ed uguali le condizioni di ammissione richieste sì per l'una che per l'altra delle due classi.

Considerai però d'altra parte che ai primi è corrisposto uno stipendio uguale a quello dei consiglieri di 3ª classe, ed è dalla loro classe che si estraevano i segretari capi cui viene ora conferita la qualità di consigliere, e per questo rapporto parendo che uno speciale riguardo fosse loro dovuto, si è determinato che, ove superino con successo il prescritto esame, essi potranno aspirare direttamente alla nomina di consigliere di 3ª classe.

Coloro che non si presentassero all'esame, o non vincessero la prova, saranno lasciati al loro posto, ma non avranno diritto all'aumento concesso dall'art. 18 del R. decreto 24 ottobre 1866, perchè il soldo di L. 3,000 da essi percepito, oltrepassa già il massimo stipendio ivi fissato.

Un riguardo, conforme a giustizia e per rispetto al diritto acquisito era pur dovuto agli impiegati dell' Amministrazione provinciale, i quali hanno comunque acquistato titoli alla carriera superiore; e ciò stante fu risoluto che ad essi venissero applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto 14 dicembre.

Nulla fu innovato quanto ai sottoprefetti, i quali continuano perciò ad essere divisi in due classi, collo stipendio di L. 5,000 e 4,000.

Di natura affatto speciale, la carica del consigliere delegato esige requisiti parimente speciali in colui che la deve esercitare.

Infatti e per la sua importanza, e per la sua delicatezza, quest'ufficio non può essere utilmente sostenuto se non da chi sia versato in tutti i rami della pubblica amministrazione, inspiri piena confidenza al Governo, e meriti l'intiera fiducia del capo d'uffizio.

Nell'impossibilità di dettare norme generali, le quali siano applicabili ai singoli casi per regolare la nomina di questi ufficiali, vennero mantenute le discipline vigenti, secondo le quali è riservata al Governo la loro elezione, con facoltà di sceglierli fra i consiglieri, senza distinzione di classe.

Tanto i sottoprefetti, quanto i consiglieri delle due prime classi sono pareggiati ai capi di sezione del Ministero, per ragione delle funzioni che esercitano.

I consiglieri di 3ª classe sono assimilati ai segretari del Ministero, essendo conformi le incombenze, ed eguale lo stipendio.

Vennero anche equiparati ai segretari del Ministero, i consiglieri di prefettura di 4ª classe, quantunque sia loro assegnato uno stipendio minore, perchè come questi appartengono al grado ultimo d'ordine superiore nell'amministrazione provinciale, quelli appartengono al grado parimente ultimo dello stesso ordine nell'amministrazione centrale.

Da ultimo, in omaggio al principio del discentramento già adottato, venne delegata ai prefetti la facoltà di accordare congedi, nei termini fissati dalla legge, agl'impiegati posti sotto la loro dipendenza;

Fu attribuita agli stessi funzionari la nomina dei capi uscieri, degli uscieri e degli inservienti;

Si lasciò sia ai prefetti che ai sottoprefetti la cura di ripartire gli affari e distribuire gli impiegati nei rispettivi uffici, secondo la quantità e la qualità degli affari.

Venne però ordinato che il protocollo generale e gli archivi siano tenuti in modo uniforme, primieramente perchè nei casi di traslocazione i capi possano acquistare prontamente esatta cognizione dello stato delle cose nel nuovo ufficio cui vennero destinati, ed in secondo luogo perchè riesca loro più agevole il compito degli ispettori che occorresse di mandare in giro per verificare la regolarità del servizio nei diversi uffici.

Riassumendo, per effetto del presente nuovo ordinamento, colla soppressione:

Di 59 segretari capi si ottiene un'economia di	L.	238,000 »
Di 50 consiglieri aggiunti, id	»	60,000 »
Di 210 segretari di 1ª classe, id.	»	630,000 »
Di 519 impiegati dei gradi inferiori, id	»	450,000 »
Totale	L.	1,378,000 »
E deducendo lo stipendio dei 50 consiglieri di 4ª classe, il quale dà luogo alla spesa di	»	125,000 »
Risulta nel complesso una economia effettiva di	L.	1,253,000 »

Per le considerazioni ora esposte il riferente confida che la M. V. vorrà degnarsi di sanzionare il decreto che ho l'onore di presentare alla sua R. firma.

Il numero 3476 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Visto il Nostro decreto del 24 ottobre 1866 sull'ordinamento generale dell'Amministrazione centrale;

Visto il Nostro decreto del 14 corrente mese, relativo al nuovo ordinamento del Ministero dell'interno;

Al fine di provvedere alla parificazione tra gli impiegati del Ministero dell'interno e quelli dell'Amministrazione provinciale, prescritto dall'articolo 8 del citato decreto 14 dicembre corrente, non che al nuovo ordinamento di detta Amministrazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I gradi degli impiegati dell'Amministrazione provinciale sono stabiliti come segue:

Prefetti.

Sottoprefetti di 1ª e 2ª classe.

Consiglieri di prefettura di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª cl.

Segretari.

Volontari.

Primi commessi.

Commessi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Art. 2. Gli uffizi di segretario capo e di consiglieri aggiunti sono soppressi.

Art. 3. I prefetti rappresentano il Governo nella rispettiva provincia.

Art. 4. I sottoprefetti ed i consiglieri di prefettura di 1ª e 2ª classe sono parificati ai capi sezione del Ministero dell'interno.

Art. 5. I consiglieri di prefettura di 3ª e 4ª classe sono parificati ai segretari del Ministero dell'interno.

Art. 6. I segretari dell'Amministrazione provinciale sono parificati ai vice segretari del predetto Ministero.

Art. 7. I segretari che saranno stati un anno almeno in ufficio saranno ammessi a concorrere ai posti di consiglieri di prefettura di 4ª classe.

Ai segretari che non si presenteranno agli esami, o non vinceranno la prova di concorso, è applicabile l'articolo 18, § 4, del Nostro decreto 24 ottobre 1866.

Art. 8. I consiglieri di prefettura delegati a rappresentare il prefetto in caso di assenza o d'impedimento sono nominati con decreto Reale e godono di un'annua indennità di lire seicento a mille.

Essi sono scelti indistintamente fra i consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Art. 9. Gli affari di competenza degli uffici di prefettura sono ripartiti dal prefetto nel modo prescritto dall'articolo 15 del decreto 14 corrente. A capo di ciascuna ripartizione sono preposti consiglieri di prefettura o segretari.

Art. 10. Il riparto degli affari di competenza degli uffici di sottoprefettura è stabilito dal sottoprefetto.

Art. 11. Il protocollo generale e gli archivi delle prefetture sono tenuti secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno;

Art. 12. Sono applicabili ai volontari gli articoli 20, 21 e 22, ai primi commessi l'art. 18, paragrafo 2, ed ai commessi dell'Amministrazione provinciale gli articoli 19 e 21 del Nostro decreto 24 ottobre 1866.

Art. 13. Il prefetto ha facoltà di accordare nei limiti stabiliti dalla legge 11 ottobre 1863, nº 1500, i congedi agli impiegati dell'Amministrazione provinciale da lui dipendenti.

Deve però immediatamente informare il Ministero dell'interno dei congedi concessi ai sottoprefetti od al consigliere delegato.

Art. 14. La pianta del personale dell'Amministrazione provinciale ed i relativi stipendi sono indicati nell'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro dell'interno.

Art. 15. Gli uscieri capi, gli uscieri ed inservienti delle prefetture e sottoprefetture saranno d'ora in poi nominati dal prefetto.

Con decreto del ministro dell'interno verrà determinato il numero degli uscieri ed inservienti da assegnarsi a ciascun ufficio di prefettura e sottoprefettura coi rispettivi stipendi.

Disposizioni transitorie.

Art. 16. Gli attuali segretari di 1ª classe superando con esito favorevole il prescritto esame di concorso, potranno essere nominati direttamente consiglieri di prefettura di 3ª classe.

Non presentandosi agli esami o non vincendo il concorso conserveranno lo stipendio di lire tremila di cui sono provvisti, e non avranno diritto all'aumento indicato nell'art. 18 del Nostro decreto 24 ottobre 1866.

Art. 17. Sono estese al personale delle prefetture le disposizioni dell'art. 5 del decreto 14 dicembre corrente.

Art. 18. Le soppressioni dei posti di che è parola nel presente decreto avranno luogo gradatamente secondo le vacanze o i passaggi che si andranno verificando nei posti predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Tabella della nuova pianta del personale e degli stipendi per l'amministrazione provinciale.

10	Prefetti	L.	12,000
20	Id.	»	10,000
29	Id.	»	9,000
60	Sottoprefetti di 1ª classe	»	5,000
74	Id. di 2ª classe	»	4,000
40	Consiglieri di 1ª classe	»	5,000
40	Id. di 2ª classe	»	4,000
70	Id. di 3ª classe	»	3,000
50	Id. di 4ª classe	»	2,500
300	Segretari	»	2,200
118	Primi commessi	»	2,000
300	Commessi di 1ª classe	»	1,800
350	Id. di 2ª classe	»	1,500
350	Id. di 3ª classe	»	1,200
	Basso personale.		
59	Uscieri capi	»	1,200
100	Uscieri di 1ª classe	»	1,000
100	Uscieri di 2ª classe	»	900
100	Uscieri di 3ª classe	»	800
400	Inservienti	»	600

Il ministro: RICASOLI.

Il numero 3466 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

E IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale in data 22 settembre 1866;

Visto il processo verbale in data 29 ottobre 1866, con cui la sezione temporanea dell'amministrazione del fondo pel culto in Napoli ha rimesso a quella Direzione del Debito pubblico, agente a nome e per conto del Demanio, in forza di speciale delegazione, titoli di rendita consolidata 5 per 0/0 sul Debito pubblico dello Stato per la somma di annue lire duecento settantun mila novecento trentacinque (L. 271,935) proveniente dal patrimonio secolare soppresso;

Hanno determinato e determinano quanto segue:

Art. 1. È approvato il passaggio al Demanio dello Stato dei titoli sul Debito pubblico descritti nel processo verbale anzidetto per l'annua rendita di L. 271,935, con decorrenza dal 1º luglio 1866, ed in corrispondenza sarà inscritta sul Gran libro del Debito pubblico dello Stato al nome dell'amministrazione del fondo per il culto un'annua rendita eguale di lire 271,935 in consolidato 5 per 0/0, con decorrenza dal 1º luglio 1866.

Art. 2. Per il servizio della rendita indicata all'articolo precedente è fatta sulla tesoreria centrale del Regno a cominciare dal 1º luglio 1866 l'annua assegnazione di L. 271,935.

Art. 3. Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Firenze, 30 novembre 1866.

Il ministro delle finanze
A. SCIALOJA.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
BORGATTI.

Il numero 3488 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 dicembre 1866 pel riordinamento del servizio ippico del Regno;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento di contabilità pel servizio dei depositi cavalli stalloni del Regno, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

Art 2. Il regolamento anzidetto andrà in vigore a cominciare dal dì 1º febbraio 1867.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 2 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. CORDOVA.

Regolamento di contabilità pel servizio ippico.

Art. 1. Le spese pel servizio dei depositi cavalli stalloni si fanno o per contratti approvati dal Ministero, o in economia.

Art. 2. Per le spese da farsi in economia il Ministero di agricoltura, industria e commercio ordina le anticipazioni che reputa necessarie, ai direttori dei diversi depositi per mezzo di mandati sulle Casse dello Stato.

Le spese da farsi per mezzo di contratti, risguardano:

a) La fornitura dei foraggi;

b) La fornitura degli oggetti di selleria e bardatura;

c) La fornitura e manutenzione dei carri;

d) La ferratura dei cavalli;

e) La fornitura di tutti gli arnesi di scuderia;

f) La fornitura dei medicamenti necessari ai cavalli;

g) La fornitura e manutenzione dei lumi ad olio per le scuderie e altri locali dei depositi, dell'olio d'oliva, e, ne' luoghi ove è il gaz, dell'illuminazione a gaz;

h) La fornitura delle legna da ardere necessarie al riscaldamento dei locali pel personale dei depositi e per l'infermeria de' cavalli;

i) La manutenzione dei letti esistenti nei diversi depositi e la fornitura dei nuovi;

l) I bucati tanto per gli uomini che pel servizio dei cavalli.

I contratti di cui è parola dovranno eseguirsi secondo le norme del regolamento generale di contabilità dello Stato.

Art. 3. I legumi secchi necessari nel tempo precedente alla stagione di monta e nel tempo della monta, e gli erbaggi occorrenti dopo la stagione medesima, saranno provveduti dai direttori di deposito, previa autorizzazione del Ministero.

Art. 4. Le altre spese non indicate nel precedente articolo si eseguiscono ad economia dai direttori dei depositi, giusta le norme stabilite dagli articoli 378 e seguenti della sezione 2ª, cap. 5º titolo 7º del regolamento di contabilità generale sopradetto.

Art. 5. I direttori di deposito devono domandare la preventiva autorizzazione ministeriale per ogni spesa che superi lire venti.

Quando nel corso del mese la spesa ecceda le lire cinquanta, dovranno renderne avvertito il Ministero per i provvedimenti opportuni.

Art. 6. I direttori di deposito invieranno al Ministero, alla fine di ogni mese, un resoconto delle spese che nei limiti delle facoltà loro concesse avranno fatte, coi documenti giustificativi.

Art. 7. Delle anticipazioni di cui è parola nell'art. 2 del presente regolamento sarà reso conto a norma degli art. 378 e seguenti citati nell'art. 4 del regolamento presente.

Art. 8. Dai direttori de' depositi sarà annualmente rinnuovato l'inventario de' mobili ed oggetti di ogni specie di cui sono risponsabili, nello stato in cui si trovano al 31 dicembre. Questo inventario sarà inviato al Ministero nei primi 20 giorni successivi.

Art. 9. Entro i primi 10 giorni successivi alla chiusura di ciascun trimestre, i direttori trasmetteranno pure al Ministero un prospetto dimostrativo degli aumenti, diminuzioni e deperimenti avvenuti, nel trimestre, nei mobili ed oggetti di cui all'articolo precedente, e proporranno in pari tempo quei provvedimenti che saranno necessari per la conservazione de' mobili ed oggetti posti fuori di uso o comunque diminuiti.

I restauri alle fabbriche saranno eseguiti per cura degl'ingegneri del genio civile e previa approvazione del progetto data dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, salve le convenzioni speciali conchiuse coi proprietarii dei locali.

Art. 10. Alla fine di ogni mese dovranno i direttori di deposito inviare al Ministero uno stato del movimento dei magazzini dei depositi, cioè derrate, foraggi e simili.

Allorchè ai direttori dei depositi abbisognerà alcuna cosa che sia stata soggetto di particolare contratto di fornitura o di impresa, i direttori dovranno farne richiesta al fornitore, e all'atto della consegna della cosa stessa o dell'eseguito lavoro, rilascieranno un *buono* staccandolo dai registri relativi a stampa che saranno loro forniti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, conforme ai moduli che fanno seguito al presente regolamento. Questi *buoni* firmati dai direttori saranno dai fornitori uniti alle note che alla fine di ogni mese faranno pervenire al Ministero per la spedizione dei necessari mandati.

Art. 11. La vendita del letame delle scuderie si farà anno per anno. Nei primi 20 giorni di luglio saranno dai prefetti, od uffiziali da essi delegati, aperte le aste per la vendita del letame di ciascun deposito, a misura, a peso, o in quell'altro modo che sarà ravvisato più conveniente, a seconda delle condizioni e consuetudini locali.

I resultamenti degl'incanti tenuti presso le prefetture saranno dai prefetti spediti nei tre giorni successivi al Ministero per le sue determinazioni.

Art. 12. I trasporti per motivi di servizio sulle ferrovie e sui piroscafi postali, dei cavalli stalloni e degli impiegati civili o militari addetti ai depositi saranno fatti a richiesta dei direttori de' depositi e ai termini delle convenzioni che il Ministero stipulerà con le società proprietarie delle ferrovie e dei piroscafi. Le società stesse uniranno alle domande di pagamento le *richieste* dei direttori vidimate dall'autorità municipale del luogo di imbarco o di partenza, e del luogo di sbarco o di arrivo.

Nulla è innovato per quanto concerne le competenze dovute al personale militare a titolo di indennità di viaggio e di trasporto per le vie ordinarie. Per il personale civile è stabilita l'indennità fissa di L. 2 per ogni *tappa* eseguita secondo gli ordini del rispettivo direttore di deposito, oltre il rimborso delle spese che saranno debitamente giustificate, per il trasporto degli effetti relativi al servizio, sia per gli uomini che pei cavalli.

Art. 13. Sono approvati i modelli, che fanno seguito al presente regolamento, sulle competenze e sulla consumazione dei foraggi.

Quanto alla loro applicazione e per l'esatto adempimento del presente regolamento, il Ministero darà apposite istruzioni ai direttori dei depositi.

Art. 14. I ruoli delle competenze dei foraggi debbono concordare con la tabella indicante i limiti di consumazione stabiliti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei tempi che crederà opportuni.

I ruoli delle competenze ed i registri di consumazione saranno trasmessi al Ministero alla fine di ogni mese.

Disposizioni transitorie.

Art. 15. A cura dei direttori di deposito sarà immediatamente compilato un preciso inventario di tutti gli oggetti mobili dei depositi stessi, e dello stato di consistenza relativo. Questo inventario sarà inviato al Ministero dentro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione del presente regolamento.

I direttori dei depositi nell'inventario che devono fare, descriveranno ancora sommariamente il locale del deposito e con maggiori particolarità le scuderie, il numero delle poste, lo stato delle colonne, battifianchi, rastrelliere, ecc.

Art. 16. Continuando il servizio de' depositi cavalli stalloni ad essere affidato ad un personale militare, nulla è innovato alle discipline stabilite per i militari dal Ministero della guerra.

Art. 17. Nulla parimente è innovato sulle norme stabilite dal Ministero della guerra, per ciò che concerne le categorie paghe, e deconto, e partite estranee.

Per quanto riguarda le spese di bucati, illuminazione, legna da ardere, e letti, provvede direttamente il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e cesseranno in conseguenza gli assegni attualmente stabiliti a favore delle masse, *ben armato* ed *arredi*, ed *economia per la legna*, e *manutenzione letti*. — La parte di paga che per la bassa forza detenuta alla prigione era dovuta alla massa di economia, formerà aumento all'ordinario della truppa.

I direttori medesimi provvederanno mensilmente al pagamento delle competenze dovute a tutto il personale del servizio ippico e per mezzo di ruoli nominativi conformi ai moduli che fanno seguito a questo regolamento renderanno un conto al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Alla fine di ogni trimestre i direttori di deposito trasmetteranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio un resoconto della somma prelevata a titolo di competenze del personale, e verseranno la somma spesa in meno in quella Cassa che sarà loro indicata successivamente.

Firenze, 2 gennaio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro: CORDOVA.

Il numero 3489 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 6 dicembre 1865, che regola il servizio dei piloti pratici nelle due stazioni del porto e faro di Messina;

Considerate le difficoltà ed i pericoli del servizio in quello stretto e prolungato canale, in causa della varietà delle correnti, e della contrarietà dei venti;

Ritenuta la convenienza di apportare una modificazione alla vigente tariffa delle mercedi per il servizio di pilotaggio nelle due stazioni sopraccennate;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La mercede dei piloti pratici del porto e faro di Messina, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come appresso:

Per ogni bastimento che peschi	Bastimenti	
	Nazionali	Esteri
Da piedi francesi *uno* (metri 0,32) a *dieci* (metri 3, 25) diritto fisso ... L.	25 »	37 50
Da idem *dieci* e tre pollici (metri 3, 33) a *dodici* (metri 3, 90) proporzione per ogni piede (metri 0, 32) ... »	4 »	6 »
Da idem *dodici* e tre pollici (metri 3, 98) a *quattordici* (m. 4, 55) proporzione per ogni piede (metri 0, 32) ... »	4 50	6 75
Al disopra di piedi *quattordici* e tre pollici (metri 4, 63) proporzione per ogni piede (metri 0, 32) ... »	5 »	7 50

Art. 2. Resta in questo senso modificata la tariffa approvata col succitato decreto 6 dicembre 1865, dovendosi pel restante eseguire le stesse norme nel medesimo descritte.

Art. 3. La presente disposizione andrà in vigore a partire dal 1º del p. v. mese di febbraio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Con R. decreto del 6 gennaio 1867, sulla proposta del ministro della marina, Principe avv. Guglielmo, applicato di 4ª classe nel Ministero della marina, venne collocato in aspettativa per motivi di famiglia con perdita dello intero stipendio per mesi tre a datare dal primo gennaio 1867.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regolamento pei posti gratuiti ammessi ai licei ginnasiali e convitti nazionali delle provincie napoletane approvato col R. decreto 1º giugno 1862;

Vista la proposta del prefetto della provincia di Terra di Bari in conformità dell'art. 11 del citato regolamento sull'esito dell'esame di concorso a due posti semigratuiti vacanti nel convitto nazionale di Bari seguito nei giorni 22, 23 e 24 ottobre del decorso anno 1866;

Udito l'avviso del Comitato dell'istruzione secondaria sulla relazione della Commissione esaminatrice;

Decreta:

I giovanetti Domenico Marchese e Scura Callisto Pasquale sono dichiarati vincitori di un posto semigratuito per ciascuno nel convitto nazionale di Bari, col godimento dal 1º del prossimo mese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Firenze, 25 gennaio 1867.

Pel ministro: NAPOLI.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO.

Nella tornata di ieri venne primieramente annunziata dal senatore Lanzi un'interpellanza che intende muovere al ministro delle finanze sulla disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 135 del regolamento per la esecuzione della legge sulla ricchezza mobile, e, attesa l'assenza del ministro delle finanze, si è stabilito che l'interpellanza abbia luogo alla prima seduta pubblica.

Si è poscia proclamato il risultato della votazione per la nomina di alcune Commissioni permanenti.

Fu quindi comunicato il testo del disegno di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, relativo all'affrancamento delle servitù civiche dell'ex-principato di Piombino.

Per ultimo il ministro dell'interno presentò i seguenti due progetti di legge, già adottati dalla Camera elettiva:

1º Incompatibilità parlamentari;

2º Estensione alle provincie già pontificie delle leggi speciali sulla materia demaniale e comunale.

MINISTERO DELL'INTERNO.

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere mediante concorso per esame a senso del regolamento approvato con ministeriale decreto del 1º marzo 1864 alla nomina di un medico di pubblica igiene di seconda categoria in Napoli con l'annuo assegno di lire millecinquecento per un triennio, si invitano tutti coloro che vogliono aspirarvi a presentare entro il mese di febbraio prossimo le loro dimande alla R. prefettura della indicata città, corredandole dei documenti prescritti all'articolo 2º del citato regolamento.

Firenze, il 24 gennaio 1867.

Il direttore capo della 7ª Divisione
A. SCIBONA.

Il giorno 25 del corrente gennaio 1867 il signor ministro radunava per la prima volta il Comitato per l'istruzione universitaria e per gli studi di perfezionamento.

Egli aperse la seduta col seguente discorso:

In mezzo a voi, rappresentanti l'alta cultura della nazione, io sento grande l'onore d'inaugurare con questa prima le vostre sessioni. Concedete all'animo, lieto della vostra presenza, che esso rammenti come, prima che ministro da questo seggio, io fossi collega e discepolo di parecchi di voi nelle aule consacrate alle nobili fatiche dello studio.

I nuovi ordini amministrativi della istruzione, che stabiliscono lo scopo e le attribuzioni del Comitato, intesero dare alla Università italiana ed ai grandi istituti scientifici quella unità morale che materialmente loro mancava, e quella azione legale che loro era dovuta, come espressione sovrana della civiltà nella penisola. Io vi confesso che non avrei stimato potere utilmente volgere il pensiero ad alcun miglioramento dei nostri studii universitari, se prima non si ristaurava con questa istituzione il concetto essenziale della Università, commettendo alle vostre stesse mani il sacro e glorioso palladio dei secolari atenei d'Italia.

A questo illustre Consesso si appartiene dare contezza alla nazione ed al Governo delle vere condizioni dei nostri studi superiori, e consigliarne e promuoverne i provvedimenti che possono tornare a loro bene ed incremento. Gli studi alti e severi sono oramai, per consentimento universale, i soli dai quali la patria nostra possa e debba aspettarsi quella rinnuovazione intellettuale che le è necessaria per assodare e invigorire gli ordini dai quali dipende la sua prosperità e potenza. Le Università e le grandi istituzioni letterarie scientifiche compongono (passatemi la parola) il Parlamento della scienza, al quale compete il nobilissimo ufficio di formare il raziocinio, aggrandire l'intelletto e nobilitare il cuore della parte più giovane e più vigorosa della nazione. Ogni riguardo su questa opera ed ogni deviamento dal suo fine viene terribile e nocivo. Gli errori nella educazione della gioventù si pagano col disonore e col sangue. E perciò negli istituti universitarii in cui cresce rigogliosa di vita la nostra gioventù, debbe suonare severa, chiara e modesta la voce della scienza: chè i paradossi e le passioni debilitano l'intelletto e corrompono il cuore. Io sono quanto altri mai persuaso che la gioventù studiosa in Italia può e deve dar molto. Ma sono altrettanto persuaso che a questo molto non si giungerà, se tutti quanti siamo chiamati ad educarla non ci adopreremo con pertinacia ed onestà di animo, se non passeremo al crogiuolo dello studio accurato ogni nostra parola, ogni nostra asserzione, se non sapremo a tempo e con coraggio resistere agli applausi volgari, se non metteremo sulla bilancia da una parte il rispetto per la scienza e dall'altra quello per la gioventù, se non procederemo nel nostro insegnamento con quel metodo largo ed esperimentale al quale solo vanno debitrici dei loro veri progressi le varie discipline che compongono lo scibile. Non è che in questo modo e con questi mezzi che si formò l'educazione morale e scientifica della gioventù presso le maggiori nazioni.

Più che l'amministrazione ed il governo preventivo degli studi superiori, è commessa a questo Comitato la censura e l'approvazione autorevole sull'andamento dei medesimi. E la censura ed approvazione è, negli ordini liberi, mezzo altrettanto efficace di governo quanto lo insegnamento diretto. Questa censura ed approvazione voi la potete, con quell'autorità che vi è conferita dalla vostra dottrina, dagli istituti che rappresentate e dall'ufficio che vi è per legge delegato, proferire annualmente al cospetto dei supremi poteri legislativi. Essa tornerà di consiglio al Governo, di stimolo, di freno e di conforto agli istituti ed alla gioventù che viene in quelli ammaestrata.

I nuovi ordini che, a modificare in alcune parti e sotto certi rispetti l'insegnamento universitario, io propongo al Parlamento in un disegno di legge, son fondati sul congegno e contrasto dell'insegnamento libero. Io ho fede, e spero che voi l'avrete ugualmente, nell'opera di queste due forze. Credo fermamente che l'una non solo non debba nuocere all'altra, ma che non vi abbia esempio di alta cultura in un popolo senza che l'una e l'altra concorrano a pro-

durla. Mi pare che, mercè questo contrasto, le due forze che isolate e parallele correrebbero all'infinito senza che nulla potesse arrestarle o frenarle, opposte l'una all'altra si urtino, si moderino, si congiungano e finiscano in amicizia stabile e fruttuosa di bene.

E quanto più la Università cercherà questo libero combattimento, tanto sarà maggiore la cultura che da essa si irraggierà su tutto il paese. E non è a voi certamente che io abbia bisogno di rammentare come i più bei tempi della nostra Università furono quelli in cui privati, comuni, Chiesa, Governo ed associazioni scientifiche sfidavansi liberamente negli aperti recinti della nostra scuola a splendida gara di studio e di dottrina. In nome di questo libero contrasto, ed in questa Firenze, in cui da due libere Accademie auspicavansi, l'instaurazione della filosofia nel secolo decimoquinto, e quella della scienza nel secolo di Galileo, io inauguro, o signori, oggi la prima sessione del primo Comitato universitario italiano.

Consentite che, nel chiudere questo breve discorso, io vi annunzii con compiacimento che le vostre tornate saranno presiedute da uno degli uomini che maggiormente illustrano il nostro paese così per la virtù dell'animo come per la eminenza e dottrina dell'ingegno, il conte Federico Sclopis, senatore del Regno.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Daily Telegraph*:

Le società commerciali della metropoli aderiscono, senza indugio al movimento per la dimostrazione della riforma che avverrà in Londra il prossimo 11 febbraio.

La Società de' calzolai, che sono 6,000 membri, ha risoluto di pigliarvi parte, ed ha votato una somma considerabile, da prelevarsi sui suoi fondi, per comprare una bandiera di seta. La Società degli statuari ha destinato per lo stesso scopo 35 lire sterline. I conduttori di omnibus e di vetture hanno intenzione di pigliarvi parte, e pensano per quel giorno di sospendere le loro funzioni. La Società dei macchinisti ha deciso che i suoi membri piglino parte alla dimostrazione.

— Lunedì sera ebbe luogo a Sheffield una grande riunione riformista. Lord Teynam dichiarò che i partigiani del suffragio universale sono il vero partito costituzionale del paese.

— Si legge nello stesso giornale:

Non dee recar meraviglia lo sviluppo della politica che Napoleone III esponeva fino da quando era prigioniero nel forte di Ham, e dalla quale non si è mai dipartito dopo il suo avvenimento al trono con tanta fermezza e bravura.

Non abbiamo motivo alcuno per pensare che quei cambiamenti non mirino lealmente ad accrescere la libertà politica della nazione francese. Già dicemmo che bisogna aspettare tutte le precise particolarità per giudicare l'importanza assoluta della nuova legge.

Rispetto al principio generale delle proposte modificazioni pochi dubbi rimangono. È loro intento di sodisfare il crescente desiderio delle classi pensanti e istruite in Francia che bramano maggior libertà.

Nondimeno le nuove forme politiche non intendono a mutare in qualsivoglia modo il sistema generale sul quale è fondato il governo di Napoleone III, col consenso della nazione.

FRANCIA. — Togliamo dall'*Etendard*, in data del 24, le seguenti notizie che vengono a completare quelle già state date da altri giornali.

Si assicura che l'apertura della Sessione legislativa sia fissata pel giovedì 14 febbraio.

Si accerta che al Consiglio di Stato cammina alacremente lo studio del bilancio, e che la legge finanziaria potrà venir presentata al corpo legislativo nei primi giorni della sua riunione.

Al Ministero della giustizia si sta preparando sotto la presidenza di S. E. il guardasigilli, di concerto coi capi del foro di Parigi, la nuova legge che regola la stampa.

La giurisdizione e la forma delle discussioni in materia di delitti di stampa regolate dal decreto-legge 17 febbraio 1852, verranno resi completi e rafforzati mercè altre nuove disposizioni.

Conformemente alle dichiarazioni della lettera imperiale 19 gennaio, cesseranno del tutto i poteri discrezionali del governo in materia di avvertimenti, di sospensione e di soppressione.

Il progetto di legge sulla organizzazione militare sarà quanto prima portato nuovamente all'ordine del giorno al Consiglio di Stato dopo che S. E. il maresciallo ministro della guerra ne avrà esaminati alcuni punti.

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino, 22, alla *Corresp. Havas*:

L'agitazione elettorale guadagna ogni giorno in intensità ed in estensione; abbondano i programmi ed i candidati.

Se la elezione dei membri della nuova frazione liberale non è ancora assicurata, poco ci manca.

I membri dell'estrema sinistra della Camera dei deputati non hanno punto probabilità di riescita. In molti collegi elettorali, che ora sono rappresentati alla Camera dei deputati da radicali, pare avranno la preminenza i liberali del partito moderato.

— La *Prov. Corresp.* dice che l'introduzione nella Confederazione del Nord dell'obbligo generale del servizio militare renderà possibile di diminuire l'effettivo dell'esercito del Nord.

— La *National Zeitung*, parlando della lettera dell'imperatore Napoleone del 19 gennaio, dice che i suoi principali vantaggi sono la ricognizione del diritto di interpellanza; la facoltà data ai ministri di difendere avanti alla Camera la loro amministrazione e la politica del Governo, ed il regolamento legale della libertà sulla stampa e del diritto di riunione.

— L'*Etendard* ha da Berlino, 23:

Lunedì scorso i plenipotenziarii dei Governi del Nord hanno firmati i protocolli coi quali si obbligano a presentare un progetto di costituzione dell'Unione del Nord, elaborato nel seno della conferenza, al Reichstag che deve esser convocato il 24 febbraio.

Si aspetta quanto prima la sottoscrizione del trattato definitivo d'unione.

AUSTRIA. — Si legge nella *Patrie*:

Si scrive da Vienna che in una recente riunione dei ministri il signor de Beust, convinto della necessità di riconciliare i Tedeschi irritati per gli ultimi provvedimenti, avrebbe espressa l'opinione che colla convocazione del Reichsrath straordinario, il governo non ebbe certamente l'intenzione di ledere i diritti costituzionali delle provincie al di qua del Leitha; che al modo di vedere del governo, il Reichsrath straordinario non è che un organo provvisorio creato in vista delle circostanze straordinarie per risolvere le questioni di nazionalità; che quest'organo deve aiutare principalmente a conciliare colla Costituzione ungherese la Costituzione del febbraio. Raggiunto questo scopo il governo si farà premura di ristabilire quella parte della Costituzione del febbraio che rimase sospesa, affinchè il Reichsrath legale possa procedere alla revisione dello statuto, ed a quelle modificazioni che sono dimandate dalla transazione cogli Ungheresi, e saranno riconosciute indispensabili dal Reichsrath straordinario.

— Il *Debatte* dice:

Nel movimento elettorale a Vienna si riproducono sintomi rimarcabili.

Nel seno del Comitato centrale è vivamente avversata la candidatura del signor Schmerling.

I signori Kuranda e Muhlfeld credono opportuno di passare sotto silenzio la questione ungherese.

Il popolo si lamenta del Comitato centrale, ed agli amici di Schmerling si oppone una lista di falli che fanno seriamente riflettere gli elettori.

Il popolo di Vienna vuole un compromesso onorevole ed equo cogli Ungheresi.

Rispetta i diritti dell'Ungheria, ma dimanda che sieno rispettati anche i suoi, e così la politica dei centralisti non è la politica della popolazione della capitale.

Ed intanto la lista dei candidati del Comitato centrale è lontana dal rispondere a questi fatti, e mentre rinunzia alla candidatura del signor Schmerling il Comitato centrale agisce appunto in modo da far credere nelle nuove elezioni che la politica di quest'uomo goda la simpatia della popolazione dell'Austria inferiore.

— L'*Indép. Belge* ha da Vienna 22:

Il signor Andrassy accetta la presidenza del Ministero e garantisce l'accettazione dell'elaborato della Commissione dei Quindici a patto che il governo revochi la patente relativa alla riorganizzazione militare.

— L'*Ab. Post* di Vienna parlando del discorso del principe Hohenlohe fa rilevare specialmente che il ministro del re di Baviera ha creduto bene di respingere l'idea di un'alleanza coll'Austria, idea che non era stata emessa nè da alcun membro della Camera bavarese, nè tampoco dal governo austriaco.

In quanto poi alla promessa che la Baviera appoggierà l'Austria nella questione d'Oriente, l'*Ab. Post* fa osservare che dal momento che la Baviera confonde la sua colla politica della Prussia il gabinetto di Vienna non avrà più bisogno di cercarsi un appoggio nel gabinetto di Monaco, bastandogli assicurarsi quello del gabinetto di Berlino.

BAVIERA. — L'*Ag. Havas* ha da Monaco, 23: Camera dei deputati. — Discussione sull'indirizzo.

Il signor *Umbescheiden* sviluppa il punto di vista degli autori del progetto, e riferendosi alle dichiarazioni del principe Hohenlohe si fa l'interprete della loro fiducia nell'attuale ministero.

Il principe *Hohenlohe* dopo avere ringraziato l'oratore, precisando le spiegazioni da lui già state date, dichiara che nell'unione federale della Germania la Baviera deve pur fare dei sacrifici. Parlando di guerre nelle quali, in cambio della garanzia della sua sovranità, la Baviera dovrebbe porsi sotto il comando della Prussia, il Governo ha voluto naturalmente parlare di quelle che minacciassero l'integrità della Germania.

Il presidente del Consiglio invita la Camera a voler abbandonare la discussione dell'indirizzo, siccome quella che potrebbe imbarazzare la politica estera.

Il progetto d'indirizzo è ritirato.

WURTEMBERG. — L'*Etendard* dice che a Stuttgard correva voce di una modificazione ministeriale.

Il signor Hardegg, ministro della guerra, si ritirerebbe essendo stato preferito il sistema militare prussiano allo svizzero da lui proposto.

SVEZIA. — L'*Agenzia Havas* ha da Helsingfors, 22:

Il proclama della Dieta è stato fatto in lingua svedese e finese.

Si procederà all'iscrizione dei deputati, dopo di che si riuniranno il maresciallo della Dieta, l'arcivescovo, l'oratore dell'Ordine dei borghesi e l'oratore dell'Ordine dei contadini.

Sabato sarà pronunziato il discorso del Trono.

ASSIA DARMSTADT. — Togliamo dalla *Hass. Zeitung* i seguenti brani della relazione della Commissione della Camera dei deputati dell'Assia Darmstadt sul trattato di pace conchiuso fra il granduca e la Prussia:

« È necessario che si apprezzino senza pregiudizi i cambiamenti operati dagli ultimi avvenimenti nella situazione politica, e che si abbia la ferma volontà di agire di conformità a questa situazione.

« Per noi il trattato di pace ha un doppio significato.

« Ne risulta che non solo è rotta l'antica forma dell'unità tedesca, che l'Austria è uscita dal legame comune, che il mezzodì della Germania è separato dal settentrione; ma essendo stati annessi alla Confederazione del Nord i soli territori assiani al settentrione del Meno il Granducato è stato tagliato da una linea di confine.

« I nostri sforzi devono tendere a che questa frontiera non divenga una linea durevole di separazione. Ma questo scopo non potrà essere raggiunto che quando noi facciamo tutto quanto sta in noi per mantenere i legami che esistono fra i territorii che appartengono alla Confederazione e quelli che or ne sono esclusi, e quando ci opporremo a tutto che può rompere questi legami.

« Così facendo noi impediremo che il nord della nostra piccola patria venga separato dal sud, e creeremo al tempo istesso il centro pel quale la Germania settentrionale potrà unirsi alla meridionale.

« Di là ne risulta che la stretta unione colla Prussia e colla Confederazione del Nord ad oggetto di favorire questa riunione ed assicurare l'integrità della patria comune contro i nemici esterni, si costituisce come una necessità indispensabile che deve esser riconosciuta anche da coloro che attesero sin ora a rigenerare sotto altra forma la Germania.

« La Commissione provò la più alta soddisfazione in vedere nel proclama 17 settembre 1866 e nel discorso d'apertura della presente sessione, che su questa importante questione nazionale essa si trova d'accordo con S. A. R. il granduca e col ministero granducale.

« Noi ci troviamo nella fortunata condizione di conformarci ai voti di S. A. R. col contribuire per quanto sta in noi, difendendo la nostra indipendenza costituzionale nelle questioni interne, a che la Confederazione, la quale non abbraccia per ora che il Nord della Germania, possa venire estesa a tutta la grande patria.

« Per quanto possa riuscire a tutti penoso il sentimento del triste smembramento della Germania, noi abbiamo però la consolante certezza che principe e popolo da noi sieno unanimi nei loro sforzi serii per riannodare così solidamente che possibile il vincolo nazionale fra il Sud ed il Nord della Germania, vincolo stato rallentato dagli ultimi avvenimenti.

« Noi speriamo che la Germania settentrionale ci seguirà, ed a questo scopo verrà a noi con sentimenti di conciliazione contribuendo così ad un accordo sincero. »

RUSSIA. — Si legge nell'*Invalide Russe*:

Con un ordine del giorno, n° 373, del 21 dicembre ultimo scorso, il dipartimento della guerra ha pubblicato un decreto, sanzionato dall'imperatore, sulla circoscrizione della gendarmeria di Varsavia.

Da questo decreto risulta che nei corpi di quella circoscrizione non viene introdotto alcun cambiamento, eccetto che i distaccamenti di gendarmeria di distretto sono trasformati in direzioni di gendarmeria di distretto in ragione di una direzione per ogni due distretti, e che i soldati che in forza di questa nuova organizzazione rimangono di più passano nella guardia locale.

— Si legge nella *Gazzetta russa dell'Accademia*:

Un decreto imperiale del 3 dicembre 1866 porta che le pubbliche amministrazioni in Finlandia devono ricevere tutte le carte che vengono loro mandate, in lingua russa, al medesimo modo che esse ricevono quelle scritte in svedese o finlandese, e che i traduttori sono obbligati a tradurle nella stessa lingua nella quale è scritto l'involto dell'affare al quale si riferiscono, cioè a dire in svedese o finlandese.

Queste traduzioni saranno scritte su fogli non bollati e saranno pagate dalla parte soccombente in ragione di 80 pennes per foglio, o dallo Stato.

GIAPPONE. — Si legge nel *Moniteur du soir*:

Vanno ogni giorno scemando i pregiudizii che rendevano difficili le relazioni fra l'estremo Oriente e gli altri paesi d'Europa.

Il governo giapponese, a quanto pare, comprende i beneficii che gli crea la nuova situazione.

Il nuovo taikoun dopo il suo avvenimento ha indirizzate varie lettere al rappresentante della Francia a Yeddo, e si mostra animato da intenzioni le più concilianti riguardo alle potenze estere.

A Kioto ebbero luogo varie conferenze fra questo principe, il mikado, o sovrano spirituale, ed i capi del feudalismo del paese.

Si tratta di stabilire su nuove basi il sistema amministrativo del paese, e come la maggior parte degli Stati europei, così anche il Giappone lavora alacremente ad organizzare il suo esercito.

AMERICA. — Il *Times* ha da Washington, 4 gennaio:

I Mormoni sono in pericolo. In generale gli Americani si vergognano di aver tra loro quella setta, e ora che la ferrovia si spinge verso l'Utah è impossibile che i discepoli di Brigham Joung conservino la esclusione che li ha salvati finora. L'emigrazione coprirà il paese, e il Lago Salato non sarà più un carcere per coloro che ci vanno.

Più d'una volta il Congresso si è mostrato disposto ad abbattere il mormonismo, ma la difficoltà è il dubbio se il Congresso abbia il diritto di abbattere i territori, e l'Utah è un territorio. Ma il senatore Howard è sul punto di ridurre la cosa in pratica.

— Il *Morning Post* ha da Rio Janeiro, 23 dicembre:

Le notizie della guerra sono del 18. Nulla d'importante era avvenuto; le pioggie sono grandi, l'esercito aspetta i rinforzi; non vi è probabilità che gli alleati attacchino prima della fine di gennaio.

Si è avuta notizia di un ammutinamento tra le truppe del Paraguay. Il capitano Dolores Paiva, alla testa di 300 uomini, marciò contro la fortezza di Cerro Leon, fu cordialmente ricevuto, e trovò armi e munizioni. Lopez mandò 600 uomini ad assalire i ribelli, ma furono battuti, e molti si unirono agli ammutinati. Un'altra colonna di 800 uomini, con due pezzi da campagna, non riuscì meglio della prima, i ribelli s'impossessarono dell'artiglieria. Sono fortificati a Tebiquari-Quazir, e il loro numero aumenta ogni giorno. Già oltrepassano i 600 uomini bene armati e provvisti di munizioni, posseggono 2,000 capi di bestie e 500 cavalli. Il capitano Paiva marcierà contro Candelaria per incontrare le forze brasiliane che si avanzano dal Rio Grande.

— Il *Morning Post* ha da Nuova York, 8 gennaio:

Il comitato giudiciario ha già cominciato l'esame dell'atto di accusa contro il presidente, e si crede che sarà presto chiamato Ashley come principale testimone. Se anche il comitato desse un *bill* di accusa, secondo l'opinione generale, la Camera non lo adotterebbe, perchè molti membri radicali si sono manifestamente opposti a quella misura, come inopportuna, benchè alcuni votassero la risoluzione di quel *bill*. Non si crede probabile che il comitato faccia nissun rapporto sul quale si possa fondare l'atto di accusa.

I capi radicali, nel Congresso hanno determinato di sostenere i provvedimenti dell'emendamento costituzionale con la legge stataria, appena sarà stato ratificato da tre quarti degli Stati ora rappresentati nel Congresso.

Il messaggio del presidente Johnson che dà il veto al *bill* che conferisce il suffragio ai negri nel distretto della Columbia, in data del 5 gennaio, fu mandato al Congresso il 7, è un lungo documento che dice che il Congresso non ha diritto di far leggi pel distretto della Columbia.

Il Senato passò sopra il veto con 29 voti contro 10 e la Camera con 113 contro 28.

Il messaggio del Presidente che dà il veto al *bill* del suffragio per la Columbia è piuttosto conciliante benchè si opponga al *bill* come incostituzionale.

MESSICO. — Il *Times* ha da Nuova York, 12 gennaio:

Le notizie venute da Matamoras c'informano che Cortina era sempre attorno a quella città, e si preparava all'assalto.

Si conferma la voce che i liberali hanno occupato San Luigi Potosi, Guadalajara e Aquas Calientes.

L'armata di Mejia è completamente demoralizzata.

Nuova York, 12 gennaio.

La Legislatura della Virginia esaminerà di nuovo la questione di adottare l'emendamento costituzionale.

La Camera dei rappresentanti di Colorado ha protestato contro la trasformazione di quello stato in territorio, basandosi sulla scarsità della popolazione.

La Legislazione del Mitchigan ha passato una risoluzione che favorisce di mettere in stato di accusa il Presidente e ha ringraziato il Congresso perchè ha passato sopra il veto del Presidente nel *bill* del suffragio pel distretto della Columbia.

Il Congresso ha votato 100,000 dollari per togliere gli avanzi del naufragio dello *Scotland* dalla barriera di Sandy Hook.

Ieri fu terminato il processo dei Feniani a Toronto. Un prigioniero fu sentenziato ad essere appiccato; un altro fu assoluto.

ASIA. — Il *Morning Post* ha Hong-kong, 15 dicembre:

Molti studenti giapponesi sono in viaggio verso l'Inghilterra per studiare le leggi ed i costumi europei.

Dicesi che le autorità di Canton hanno determinato di stabilire un faro in un punto del fiume tra Hong-kong e Canton.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Riceviamo dal dottor Pietro Castiglioni, impiegato al Ministero dell'interno, la seguente comunicazione:

Mutuo insegnamento gratuito tra impiegati per gli esami degli aspiranti alla carriera superiore.

Alcuni impiegati dell'ordine superiore de' diversi Ministeri si sono uniti in Società di mutuo insegnamento per dare ai loro colleghi, volontari e applicati, nelle amministrazioni centrali, un corso pratico gratuito sulle materie prescritte dai programmi dei diversi Ministeri. Domani si pubblicheranno i nomi degli insegnanti e il programma.

— Da qualche tempo viveva in Milano un bell'uomo, di apparenze molto distinte, educatissimo ed elegantissimo.

Chi fosse, d'onde venisse, che facesse, nessuno sapeva; solo appariva ch'egli spendeva largamente, e la scialava da gran signore. Aveva preso a pigione un appartamentino nella casa Duroni in via Vittorio Emanuele, e l'aveva fatto ammobigliare con lusso.

Non sappiamo come egli fu introdotto in parecchie rispettabili famiglie, ed anzi correvano voci di prossime nozze fra esso e la damigella P... appartenente ad un'egregia famiglia milanese. Da due o tre giorni quel cavaliere scomparve... cioè non si vide più per Milano, nè all'Hagy, nè al Martini. E la ragione è semplicissima: egli è in carcere. Chi sia veramente desso è un mistero. In un luogo si spacciò per un medico Oriani, in un altro per un medico Gottardo; a Livorno era conosciuto per un tal Bentham inglese; in altri luoghi per un Jusaff Effendi, turco, o per un Osman Effendi. A Milano si qualificava anche per Enrico Galli. Fatto si è che egli aveva tentata una frode con cambiali false, per l'importo di oltre 20,000 lire, a Verona. Venuto a Milano, credeva di passarla liscia fra noi; ma appena la questura ebbe comunicazione del fatto, fiutò in quel messere un poco di buono, lo riconobbe per tale, lo arrestò..... e scoperse che era appunto l'individuo cercato dalla questura di Verona.

Ora si sarebbe scoperto che quel sedicente dottor Gottardo è quello stesso individuo che nello scorso anno consumò una truffa a danno di una ditta di Livorno per oltre ottocento sterline, e che poscia, sotto il nome di Milanesi, consumò nel Levante ingenti frodi di danaro.

Quanto alla sua origine ed all'esser suo è ancora un mistero: ma si hanno dati da ritenerlo un individuo segnalato già da varie polizie d'Europa, come evaso dalle galere inglesi. (*Perseveranza*)

— Le arti sono molte avanzate in Danimarca, dice la *Liberté*.

Nella scultura sono famosi i nomi di Bertel Torvaldsen, Bissen, Kolberg e Jeriduan; nella pittura Ekersberg, Liend, Hausen, Marstrand, Anesen; nella musica Schultz, Kunsen, Krossing, Trohlind-Hartman e Niels-Gade.

— L'*Esprit Nouveau* assicura che la pittura russa sarà molto ben rappresentata alla Mostra Universale di Parigi dai Zimler, Flatwisky, Guè, Gerson, Willewalde, Charlemagne, Miasoyedoff, Rizzoni, Popof, Troutoffski.

— Le perdite della marina degli Stati Uniti nel 1866 salirono a 571, il valore loro si calcola essere 31,056,100 dollari. Nel 1855 si perdettero 502 vascelli, il loro valore si calcolò di 33,794,300 dollari. Nel 1864, 495 navi; valore, 20,440,850 dollari. L'anno 1866 è innanzi agli anni antecedenti.

Vi furono 501 grandi incendi, e la cifra totale della proprietà arsa fu di 66,410,000 dollari. Le perdite per incendi nel 1865 furono 43,139,000 dollari. Anche qui il 1866 è superiore, lo che recò gran danno alle Compagnie di assicurazione.

Quanto a disastri con la perdita di umane vite gli Stati Uniti n'ebbero meno nel 1866 che negli anni precedenti. In quell'anno gli accidenti di strade ferrate con la perdita della vita di qualcuno furono 86, per i quali perirono 115 persone e 607 furono ferite. E ciò costituisce un miglioramento sul 1865, nel quale anno vi furono 183 disgrazie di ferrovie, 335 persone uccise e 1,427 ferite.

Le disgrazie di barche, ecc., nella navigazione dei vari fiumi e laghi durante il 1866 furono 23, per i quali 633 furono i morti e 156 i feriti. Nel 1865 con 32 di quelle disgrazie morirono 1,788 persone e 265 furono ferite; ma in quell'anno le persone uccise in quel modo furono maggiori di tutti gli anni antecedenti dopo il 1854. (*Times*)

— Venerdì, 18 del corrente mese, avvenne a Londra un suicidio col fosforo, che è il primo accaduto in Inghilterra con quel mezzo. Una giovane per nome Marianna Leman, di 27 anni, che abitava con i suoi genitori al n° 27 Brunswick street, traeva la vita cucendo a macchina. Essa aveva due amanti, uno dei quali morì poco tempo fa, e l'altro ebbe da dire con lei. Queste sventure unitamente alla morte d'un fratello, la contristarono in guisa che si dette al bere. La sua sorella la settimana passata le portò l'ambasciata che sua madre era peggiorata all'ospedale. Essa mandò un bambino del vicinato a comprare sei soldi di veleno da topi. Prese quella pasta, cominciò ad avere i dolori del veleno fosforico, e fu portata allo spedale. Poche ore dopo spirava.

I casi di avvelenamento col fosforo non sono in uso nel paese nostro, ma in Germania era il modo più comune di suicidarsi. (*Morning Post*)

ULTIME NOTIZIE

Ci scrivono da Caserta:

È stato testè arrestato al confine pontificio Domenico Marrone fu Giosuè, uno dei processati nel 1860 per la reazione di Lama (Lanciano) sua patria e poscia brigante della banda Chiavone.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 26.

Si ha da Tricala, nella Tessaglia, in data 24:

Le notizie date dai giornali che gl'insorti dell'Epiro e della Tessaglia abbiano costituito un governo provvisorio, e che il loro numero vada giornalmente crescendo, sono completamente inesatte. La Tessaglia e l'Epiro sono tranquille.

Madrid, 26.

La *Gazzetta di Madrid* pubblica un decreto riguardante l'organizzazione dell'esercito. Esso avrà un effettivo di 200,000 uomini, divisi in armata permanente, il cui contingente sarà fissato dalle Camere, in riserva attiva, che sarà posta a disposizione del governo, e in riserva sedentaria, che dovrà essere chiamata con una legge speciale. La milizia provinciale viene abolita.

Parigi, 27.

Il *Moniteur* pubblica un decreto del 25 corrente che convoca il Senato e il Corpo legislativo pel 14 febbraio.

Berlino, 27.

Lo stato di salute del Re continua a migliorare.

Parigi, 26.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	25	26
Fondi francesi 3 %	68 75	68 87
Id. 4 1/2 %	98 50	98 75
Consolidati inglesi	90 3/4	90 7/8
Cons. ital. 5 %	54 40	54 35
Id. fine mese	54 32	54 30
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	496	497
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	296	300
Azioni str. ferr. *Vittorio Emanuele*	92	95
Id. Lombardo-venete	387	388
Id. Austriache	388	388
Id. Romane	92	88
Obbligazioni str. ferr. Romane	132	130
Id. prest. austriaco 1865	305	307
Id. in contanti	308	312

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO LA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Bellini: *Norma* — Ballo: *Fiammella*, del coreografo P. Borri.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro cav. Verdi; *Nabucco* — Ballo: *Asemi*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Morelli rappresenta: *Quel che l'occhio non vede il cuor non crede* — *Le baruffe chiozzotte*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Gius. Peracchi rappresenta: *Cogli uomini non si scherza* — *Se sa minga*, replica.

TEATRO GOLDONI, ore 8. — La drammatica Compagnia diretta da Luigi Aliprandi rappresenta: *Lucrezia Borgia* — *La consegna è di russare*.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 25 gennaio 1867, ore 8 ant.

La depressione annunziata ieri si propagò anco sulla Penisola, specialmente al nord ov'è di 7 mm.: tuttavia la pressione trovasi generalmente sopra la normale e il barometro continua sempre ad abbassare.

La temperatura è cresciuta in parecchie stazioni. Cielo coperto e mare calmo. Vento debole e vario.

Probabile che la stagione peggiori e ritorni il vento di libeccio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 25 gennaio 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755,0	mm 752,0	mm 751,7
Termometro centigrado	10,5	11,5	9,0
Umidità relativa	74,0	70,0	89,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	pioggia
Vento direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura massima + 12,0, minima + 8,5. Pioggia nelle ore p. mm. 13,0.

Minima nella notte del 26 gennaio + 8,7.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.
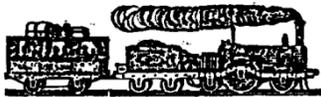
Strade Ferrate Romane

(Sezione Nord)

DOMENICA 3 FEBBRAIO 1867

In occasione della Fiera che ha luogo

a

PIETRASANTA

oltre le partenze dell'Orario in vigore avranno luogo le seguenti:

PISA — MASSA		ANT.	POM.	MASSA — PISA		ANT.	POM.
STAZIONI		A	B	STAZIONI		C	D
Pisa		7.45	1.—	Massa		10.—	4.20
Torre del Lago		8. 5	1.20	Querceta		10.18	-.—
Viareggio	arriva	8.20	1.35	Pietrasanta	arriva	10.30	4.45
	parte *	8.30	1.45		parte	10.55	5.—
Pietrasanta	arriva	8.45	2.—	Viareggio	arriva	11.13	5.15
	parte	9.—	3.20		parte *	11.20	5.25
Querceta		9.12	3.30	Torre del Lago		11.30	5.35
Massa		9.30	3.45	Pisa		11.55	6.—

Firenze, 27 gennaio 1867.

Il Capo del Movimento
S. Dumini.

257

268

COMMISSARIATO GENERALE
DEL SECONDO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'asta.

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta tenutosi nel giorno 7 volgente mese di gennaio per lo appalto della provvista alla Regia marina di metri cubi 1,000 di legname Teak di Moulmein di 1ª qualità, ascendente alla complessiva somma di lire 275,000 si notifica che nel giorno 22 dello entrante mese di febbraio, alle ore 12 meridiane, si procederà in Napoli nella sala degli incanti sita nel locale del commissariato generale nella Regia darsena, ad un nuovo incanto per tale impresa.

Detta quantità di legname dovrà esser composta di pezzi di una lunghezza di 22 piedi inglesi in su; e la media della lunghezza in ciascuna partita che si presenterà alla ricezione non sarà minore di piedi 27 — Saran soltanto tollerati pezzi di una lunghezza minore di 22 piedi per quantità necessario allo stivamento del carico — Nessun pezzo avrà una quadratura minore di 12 pollici — Ed in detta quantità di metri cubi 1,000 di legname sarà accettata una quantità di metri 38 in tavole di uno spessore medio di pollici inglesi 4.

Il prezzo d'asta per la ripetuta quantità di legname è stabilito per lire 275 il metro cubo.

La consegna dovrà aver luogo nel Regio arsenale di Napoli, o nel Regio cantiere di Castellammare a piacimento dell'Amministrazione marittima e nelle quantità che saranno all'uopo indicate.

Tale consegna dovrà effettuarsi entro tutto il venturo anno 1867.

Le più dettagliate condizioni di appalto sono visibili nella sala sovraindicata, in tutte le ore di ufficio di ciascun giorno.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 30 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto — Giusta il disposto dell'art. 74 del regolamento per la esecuzione del Regio decreto 3 novembre 1861, il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero degli accorrenti, e seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo descritto di sopra enunciato un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina, in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno documentare di aver depositato la somma di lire 55,000 nella tesoreria circondariale di Napoli. Ed allorchè la impresa sarà definitivamente deliberata, una tale somma si verserà nella Cassa dei depositi e prestiti, e vi rimarrà fino a che la impresa medesima non abbia il suo pieno ed esatto adempimento.

Le offerte per questa impresa saranno eziandio ricevute negli uffici del Ministero della marina, e dei commissariati generali del 1° e 3° dipartimento marittimo, purchè siano accompagnate da un certificato comprovante che l'offerente ha eseguito in una Regia tesoreria, o Cassa dei depositi e prestiti, il deposito succitato di lire 55,000; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto, se non perverranno in schede suggellate ufficialmente a questo commissariato generale prima dell'apertura dello incanto.

Per le spese del contratto si depositeranno lire 400, oltre quelle per la tassa del registro.

Napoli, li 22 gennaio 1867.

Il sotto-commissario ai contratti
Antonio De Angelis.

262 **ESTRATTO**

Mediante il pubblico istrumento del dì 21 gennaio 1867, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, residente a Firenze, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor Leopoldo del fu Giovanni Parigi, possidente e fornaciaio domiciliato a S. Salvi, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col sovrano decreto del dì 5 aprile 1866 per il riordinamento dei corsi d'acqua e di spostamento di un tronco della strada ferrata aretina interessati nella costruzione del gran viale che deve cingere la città di Firenze sulla destra dell'Arno, secondo il progetto del sig. architetto cav. Giuseppe Poggi, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze un appezzamento di terra in comune di Rovezzano, ora di Firenze, posto lungo la via detta della Torre, ed in prossimità della strada settignanese dell'estensione di metri quadri 240 07 cui confina a 1° via della Torre; 2° e 3° Cosimo e Alessandro fratelli Conti; e 4° Cesare e Damiano fratelli Molignoni fossetto mediante, rappresentato al catasto della comunità di Rovezzano, oggi di Firenze, in sezione D, dalla particella di numero 177, articolo di stima 123, con rendita imponibile di toscane lire 0 60 eguali ad it. L. 0 50.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire milletrecentodue e centesimi venti, comprensivo di ogni e qualunque indennità, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì 21 gennaio 1867 al signor Leopoldo Parigi, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

AVVISO.

La ditta Bosisio Stefano di Milano avvisa essere smarrita una lettera ad essa diretta da Firenze, da Bosisio Ettore, contenente un buono della Banca Nazionale di lire italiane 1,500, più le accettazioni descritte:

Benedetto di D. Forti, L. it. 1,000, per Firenze, al 30 aprile 1867.

Detto, L. it. 685, per Firenze, al 15 aprile 1867.

Lorenzo Anderlini, L it. 1,000, per Firenze, al 10 maggio 1867.

Perciò il possessore resta diffidato, perchè annullate. 255

NOTIFICAZIONE CON CITAZIONE.

Il sottoscritto usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Firenze rende noto che sulle richieste ed istanze del signor Daniel Tedeschi possidente, domiciliato a Firenze, assistito dal sig. Domenico Barsanti possidente, domiciliato a Pietrasanta, nella sua qualità di consulente giudiciale di detto signor Tedeschi, ambidue domiciliati elettivamente in Firenze, in via San Egidio, n° 14, presso il loro procuratore legale dottor Casimirro Marzi, ha proceduto a notificare in coerenza del disposto dell'articolo 141 del codice di procedura fino dal dì venticinque gennaio stante, mediante affissione di una copia alla porta esterna del tribunale civile e correzionale di Firenze, e consegna di altra copia al Ministero pubblico presso lo stesso tribunale civile di un atto intitolato istanza di vendita e deposito di documenti e citazione, mediante il quale il signor Daniele Tedeschi, assistito come sopra, richiede la vendita avanti il tribunale civile di questa città a pregiudizio del signor Pietro di Pietro Semplicini possidente e fotografo, domiciliato a Firenze, ora di residenza, dimora e domicilio ignoti, di un vasto casamento di proprietà di detto Semplicini in parte destinato ad uso di abitazione ed in parte addetto ad uso di stabilimento di fotografia con giardino ed annessi, posto in Firenze nel nuovo quartiere delle Cascine fra via Magenta e via Garibaldi e Politeama fiorentino, per il prezzo resultante dalla giudiciale perizia di L.it. 278,200 ed in conformità delle condizioni tutte trascritte nell'atto che sopra, col quale venne offerta comunicazione a forma della legge dei documenti tutti stati depositati con citazione al detto signor Pietro Semplicini a comparire all'udienza fissa che in Firenze sarà tenuta dal tribunale civile e correzionale la mattina del dì 27 febbraio 1867 a ore 10 antimeridiane per sentire quanto sarà domandato e pronunziato con refusione di spese.

Dall'uffizio degli uscieri del tribunale civile e correzionale di Firenze, li 25 gennaio 1867.

260 L'usciere Eugenio Mori.

263 **ESTRATTO**

Mediante il pubblico istrumento del dì 21 gennaio 1867, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, residente a Firenze, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor cavaliere Enrico del fu signor Eduardo Guidotti, possidente e architetto, domiciliato in Firenze, a causa della costruzione dei grandi viali secondo il progetto del signor cavaliere architetto Giuseppe Poggi, e nell'attuazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Firenze, dichiarata opera di pubblica utilità coi sovrani decreti del dì 19 dicembre 1865 e del dì 19 settembre 1866, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze un appezzamento di terreno dell'estensione di metri 1403 e centimetri 96 posto in comunità di Firenze, già del Pellegrino, fuori della Porta a San Gallo, interposto fra questa Porta e la Fortezza e lungo il nuovo stradòne, il quale confina a 1° detto nuovo stradone, già via Nazionale circondaria esterna; a 2° Pietro Beni; a 3° Budini Gaetano; e 4° detto Budini e Betti Simon fino a ritrovare il primo citato confine, salvo se altri, ecc., rappresentato al catasto della comunità di Firenze, già del Pellegrino, in sezione E, particelle di numero 2297, 2561, 728 e 2296, articoli di stima 1363, 1714, 223, 1711 e 1361 con rendita imponibile di lire 15 e 53 centesimi.

Altro appezzamento di terreno dell'estensione di metri quadri 32406 e centimetri 54, posto fuori della Porta alla Croce di Firenze in luogo detto *Filo a Rocca*, diviso dalla deviazione della via ferrata Aretina, a cui confina a 1° via Settignanese; 2° Scheggi Luigi di Francesco; 3° di nuovo la via Settignanese; 4° Carbonaj Lorenzo di Gaetano; 5° viuzzo detto *il Riposo dei vecchi*; 6° Frittelli Luigi del fu Giulio; 7° comunità di Firenze, e 8° Bicchierai Carlo di Luigi fino a trovare la via Settignanese primo citato confine, salvo se altri, ecc., rappresentato al catasto di Firenze, già di Rovezzano, in sezione D dalle particelle di numero 1204, 1097, 104, 105, 1137, 106, 1503, 1504, 1200, 89, 95, 96, 97, 103, 107, 108 e 98, articoli di stima 931, 153, 69, 70, 1247, 1248, 929, 61, 1292, 1295, 1296, 1297 e 1299, con rendita imponibile di lire 536 e 62 centesimi.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire otto mila quattrocento ventitrè e centesimi settantasei quanto al primo appezzamento, e di lire sessantanove mila novecento quarantacinque e centes. sessantuno quanto al secondo appezzamento di terra, e così in tutto di lire sessantanovemila trecento sessantanove e centesimi trentasette, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al 5 per 100 dal dì 21 gennaio 1867 al signor cavaliere Enrico Guidotti, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

PIA EREDITÀ GALLI-TASSI.

Avviso d'asta.

Essendo stata presentata in tempo utile una offerta di aumento del ventesimo sul lotto dei beni della Eredità Galli-Tassi esposti in vendita, consistente in terre spezzate dette della *Casellina*, poste nel popolo di San Giuliano a Settimo, comune della Casellina e Torri, e il medesimo essendo stato aggiudicato per lire 4,250, gli amministratori della Eredità medesima deducono a pubblica notizia che il detto lotto verrà di nuovo esposto all'incanto sulla offerta predetta nella mattina del dì primo febbraio 1867, nella quale dalle ore 10 antimeridiane alle ore 12 meridiane precise nell'uffizio avente accesso dalla porta segnata di n° vecchio 464 in via Borgo degli Albizzi sarà accettata qualsiasi altra offerta, purchè superiore al prezzo di aggiudicazione suddetto, e che si presenti in ischeda segreta, redatta in carta bollata da lire una, e preceduta dal deposito del ventesimo del prezzo di aggiudicazione surriferito, salve nel rimanente le altre forme e condizioni espresse nella cartella d'oneri che trovasi depositata nel detto uffizio insieme con la relativa perizia in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane. Spirata l'ora delle 12 meridiane del dì primo febbraio 1867, non verranno ammesse le offerte, e sulla maggiore di quelle che saranno state fino a quel momento presentate verrà aperta dagli amministratori con l'assistenza di un pubblico notaro la licitazione fra i nuovi oblatori, alla quale potrà concorrere anche quegli sulla di cui offerta viene nuovamente esposto il detto lotto all'incanto, purchè prima della licitazione giustifichi di aver completato fino alla somma di lire italiane 212 50 il già fatto deposito. Al seguito di che verrà definitivamente aggiudicato il lotto stesso al maggiore offerente, salva sempre l'approvazione superiore.

Firenze, li 25 gennaio 1867. 268

259 **AVVISO.**

Col pubblico istrumento del 1° ottobre 1866, rogato Querci, registrato a Firenze li 4 successivo, registro 20, foglio 48, n° 3410, con lire 15 40 da Maffei, già depositato nella cancelleria del tribunale di Firenze, venne costituita una Società Anonima sotto il titolo di *Società degli Annali* della giurisprudenza italiana con sede in Firenze, avente per scopo la compilazione e pubblicazione a stampa: *a*) delle decisioni proferite dalle Corti di Cassazione e dalle Corti di appello del Regno d'Italia dal 1° gennaio 1866 in futuro: *b*) di un foglio periodico intitolato *Il Corriere dei Tribunali*, destinato a recare alla cognizione del pubblico, colla maggior possibile sollecitudine e in estratto, le massime stabilite dai diversi tribunali del Regno.

La Società è rappresentata, a tutti gli effetti, da un Consiglio di amministrazione, di nomina dell'assemblea generale, e si compone di un presidente che ha la firma (commendatore avvocato Pasquale Stanislao Mancini), di due vicepresidenti (avvocato Francesco Crispi, e consigliere Baldassarre Paoli), di quattro consiglieri (consigliere avvocato Vincenzo Landrini, avvocato Alessandro Malenchini, consigliere Francesco Bicci, avvocato professor Luigi Laffrichi), di un segretario (avvocato professor Luigi Samminiatelli).

Il presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Una Commissione nominata nel seno del Consiglio è incaricata della gestione economica. Il socio cassiere (avvocato Alessandro Malenchini) ha diritto di esigere, pagare, emettere e ritirare quietanze. La Società venne approvata con decreto reale del 30 dicembre 1866.

Il capitale sociale è fissato in lire diecimila, diviso in 20 azioni di lire 500 ciascuna, già sottoscritto e pagato per metà. Le azioni sono nominative, nè possono cedersi ad altri senza il consenso della Società. La Società in assemblea generale ha facoltà di deliberare una ulteriore emissione di azioni, non maggiore di quaranta, di lire 500 ciascuna, salva l'autorizzazione del Governo.

La Società ha incominciato dal giorno dell'approvazione reale, e avrà la durata dell'opera periodica nel limite di 99 anni.

Firenze, li 26 gennaio 1867.

Dott. Luigi Luti, proc.

269 **ESTRATTO.**

Mediante il decreto del sig. conte cav. prefetto di Firenze del 22 settembre 1866, fu autorizzata la occupazione di porzione del casamento posto sulla piazza di Sant'Ambrogio di Firenze, appartenente alla Società degli Asili infantili di Firenze, espropriata per l'apertura di una strada d'accesso al nuovo quartiere in Firenze detto della Mattonaia, dichiarata opera di pubblica utilità col decreto reale del dì 29 marzo 1865, e ciò stante il deposito dell'importare delle indennità dovute agli asili infantili, liquidate in lire ottantaquattromila quattrocento cinquantadue eseguito nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito pubblico in Firenze.

La porzione dello stabile espropriato è rappresentato al catasto della comunità di Firenze, in sezione B, dalla particella 169 in parte e 170 in parte, con quella rendita imponibile che gli sarà ufficialmente assegnata, ed ha i seguenti confini: a 1° piazza Sant'Ambrogio; 2° Ritiro delle Convertite; 3° passo a comune con più proprietari; 4° locali spettanti alla chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio.

La suddetta somma di lire ottantaquattromila quattrocento cinquantadue come sopra depositata dovrà essere pagata alla Società degli asili infantili, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge de'25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Il signor Paolo Vanni, negoziante e possidente domiciliato in Firenze, con atto del dì diciannove gennaio 1867 ha fatto istanza al presidente del tribunale civile di Firenze per la nomina di un perito stimatore di una villa con giardino annesso, e podere posti nel popolo di S. Marco Vecchio, e una casa in Firenze in via dell'Alloro, di proprietà dei signori Teresa del fu Domenico Pugi vedova di Federigo Sambalino, Guglielmo, Tebaldo e Alceste, fratelli Sambalino possidenti domiciliati i primi due a S. Marco Vecchio, gli altri in Firenze, onde procedere alla vendita agli incanti, e per esser soddisfatto del credito in capitale, frutti e spese reclamato col precetto a trenta giorni, opportunamente trascritto li 12 ottobre 1866, vol. 5, articolo 129 sui registri della conservazione delle ipoteche di Firenze.

Firenze, li 22 gennaio 1867.

264 Dott. Luigi Luti, proc.

CAMERA DEI PROCURATORI DI REGGIO (Emilia)

Sopra domanda dell'illustrissimo senatore consigliere di Stato commendatore avvocato Luigi Chiesi, di Reggio nell'Emilia, ed in seguito a decreto di quest'illustrissimo signor presidente della Camera, ed a senso dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859;

Si deduce a pubblica notizia:

Che per avere il medesimo signor Chiesi cessato fino dal 1848 per emigrazione per cause politiche dall'esercizio della professione di causidico che in allora esercitava, e per garantia del quale era stata accesa sui di lui beni in quest'uffizio ipotecario un'ipoteca fino dal 4 settembre 1837, rinnovata poscia nel 1° settembre 1854 al n° 1795, intende ora di riportare la voluta ordinanza per la cancellazione dell'ipoteca stessa.

A tale uopo viene posto in corso il termine legale di mesi 6 (sei) per l'opportuno esperimento di ragioni sulla malleveria prestata come sopra.

Dalla segreteria della Camera di disciplina dei procuratori di Reggio dell'Emilia.

Questo giorno 10 gennaio 1867.

Il segretario

146 Avv. Aronne Rabbeno.

265 **AVVISO.**

Si deduce a pubblica notizia ed a tutti e per tutti gli effetti di ragione come il signor L. M. Bernheimer negoziante domiciliato a Livorno ha con circolare del 25 gennaio 1867, debitamente registrata a Firenze il giorno successivo, depositata nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di questa città facente funzione di tribunale di commercio di Firenze nel 26 di detto mese e nella segreteria della Camera di commercio ed arti di detta città nel giorno stesso, notiziato i suoi corrispondenti di avere, attesa la partenza di suo figlio Giulio Bernheimer per l'estero, ritirata al medesimo la facoltà di agire e firmare per la di lui casa conferitagli con precedente circolare del dì 1° marzo 1865, e che conseguentemente in avvenire non avrebbe riconosciuta che la propria firma o quella di altro legittimo rappresentante.

Firenze, li 26 gennaio 1867.

Dott. Francesco Gaeta.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 meridiane di giovedì 14 febbraio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Cremona, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un novennio del tronco della strada nazionale detta Giuseppina, da Casalmaggiore a Piadena, compreso fra l'Arco dei Cappuccini e la strada nazionale Mantovana, in provincia di Cremona, della lunghezza di metri 16,611, esclusa la traversa di Casalmaggiore.

DESIGNAZIONE		SOMME D'APPALTO	
		Soggette a ribasso d'asta	Esenti dal ribasso d'asta
Opere a corpo . . L. 3,957 87; Opere a misura . . » 14,116 20	18,074 07		
Si detraggono i 3/4 dei salari dei cantonieri . . . . »	2,025 »		
	16,049 07	16,049 07	
Si aggiunge per i lavori e somministrazioni in economie . . . . L. 486 »; Aggio del 5 °/o all'appaltatore per detti lavori » 24 30	. . . . . .	. . . .	510 30
Importo totale dell'annua manutenzione		16,559 37	

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte, esteso su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 12 ottobre 1866, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Cremona.

La manutenzione durerà dal 1° aprile 1867 fino al 31 dicembre 1876.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate, a norma dell'articolo 48 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di un anno da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 800 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni 15 depositare in una delle Casse governative a ciò autorizzate una somma corrispondente ad un'annata del canone d'appalto, in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle nominative od al portatore del Debito pubblico al valor nominale; sarà anche accettata una ipoteca sopra stabili di un valore almeno doppio della somma preaccennata, netti di altre ipoteche o pesi, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Cremona, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, li 25 gennaio 1867.

Per detta Direzione Generale

267 **A. Verardi**, *capo-sezione.*